

10 OTT. 2018

25105/18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15176/2014

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Cron. 25105
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere - Rep.
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere - Ud. 18/07/2018
- Dott. MATILDE LORITO - Rel. Consigliere - CC
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15176-2014 proposto da:

P S.P.A. C.F. **X**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

RME, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ERITREA 91, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA D'ALESSIO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DANIELE, giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 77/2014 della CORTE D'APPELLO di

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

2018
2949

SALERNO, depositata il 10/03/2014, r.g.n. 141/2011.

CASSAZIONE.net

RILEVATO CHE

La Corte d'Appello di Salerno confermava la pronuncia resa dal giudice di prima istanza che aveva accolto la domanda proposta da **MRR**, dipendente delle **P** con inquadramento in area quadri II livello dal 1/8/1999, nei confronti della parte datoriale, volte a conseguire il risarcimento dei danni prospettati in relazione alla complessiva condotta antigiusuristica del datore di lavoro che si deduceva avesse violato, in modo grave, i diritti del lavoratore oggetto di tutela costituzionale, e ricollegati sia alla lesione dell'integrità psico-fisica che alla acquisita professionalità.

In esito a diffusa ricostruzione del quadro probatorio, la Corte territoriale, in estrema sintesi, riteneva accertata l'attuazione di un comportamento "mobbizzante" da parte datoriale per la situazione di disagio creata nell'ufficio di **GV** presso il quale la **R** svolgeva funzioni di titolare, per l'illegittimità del successivo trasferimento disposto con decorrenza 16/3/2002 presso l'ufficio di **F**, e per la condizione di emarginazione, demansionamento e mortificazione professionale ivi realizzata.

Ritenuto dimostrato il fatto generatore, confermava altresì le statuizioni del giudice di prima istanza in tema di quantificazione del danno emergente, costituito dalla esclusione dai premi incentivanti a seguito dell'illegittimo trasferimento, oltre che dal danno biologico, morale ed esistenziale risentiti.

La cassazione di tale decisione è domandata dalla società **P** sulla base di cinque motivi illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso l'intimata.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c..

Ci si duole che la Corte di merito, "nell'impossibilità di confermare integralmente la prospettazione del giudice di primo grado in merito all'asserita sussistenza di un fenomeno qualificabile in termini di *mobbing*, anziché riformare la sentenza di primo grado" abbia "confermato l'accoglimento della domanda volta al suo accertamento ed al conseguente risarcimento, eccedendone i limiti e correggendone nonché colmandone il contenuto".

Si deduce, in sintesi, che la sentenza sia incorsa nel vizio di ultrapetizione laddove, pur a fronte della domanda di accertamento del *mobbing*, la Corte ha ritenuto di dover analizzare solo i singoli episodi narrati in ricorso.

ipotizzando un "mobbing attenuato", riconducibile a condotte censurabili perché punitive, anche se non qualificabili come *mobbing* vero e proprio.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità.

E' bene rammentare che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art.360 primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Non è indispensabile che si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n.4 del primo comma dell'art.360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (vedi Cass.S.U. 24/7/2013 n. 17931).

Si è anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" ai sensi dell'art.112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l'errore sulla legge processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (vedi Cass.28/9/2015 n. 19124).

Nello specifico, l'articolato motivo palesa un'evidente carenza laddove, pur invocando la violazione della regola processuale prescritta, omette di indicare gli effetti da tale *vulnus* scaturiti, onde non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2087 e 2697 c.c. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c..

Lamenta che il giudice del gravame si sia discostato anche dai principi sanciti dalle disposizioni codicistiche invocate, laddove ha negato la necessità di acquisire la prova rigorosa di una condotta datoriale sistematica e protratta nel tempo, idonea a configurare una situazione di terrorismo psicologico sorretto dalla coscienza di arrecare un danno al dipendente; tali conclusioni si porrebbero in contrasto con gli univoci approdi cui dottrina e giurisprudenza sono pervenuti sulla delibata

questione, reputando coesistente alla nozione di *mobbing* la realizzazione di comportamenti reiterati da parte del datore o dei colleghi di lavoro, coesi dalla unicità di un piano sistematico e dalla sussistenza di un intento persecutorio.

4. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.115,116, 421 e 437 c.p.c. ex art.360 come primo n.3 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art.360 come primo n.3 c.p.c.. Si critica la illogicità e contraddittorietà della pronuncia in relazione alla valutazione del compendio istruttorio in atti. Si deduce che né dalla documentazione prodotta né dalle deposizioni testimoniali raccolte sarebbe emersa una attribuzione da parte della società, a carico della **R**, di alcuna responsabilità in ordine alle difficoltà organizzative e gestionali dell'Ufficio cui era preposta, neanche risultando identificati i soggetti che tendevano ad isolarla sul luogo di lavoro. Si reputa, da ultimo, non dimostrata neanche la supposta situazione di disagio in cui si sarebbe trovata la ricorrente anche dopo il rientro presso la sede originaria di **G**

5. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art.1223 c.c. in relazione all'art.360 come primo n.3 c.p.c.. Si lamenta che la Corte distrettuale abbia confermato la pronuncia di condanna al risarcimento del danno in assenza di prova.

6. Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt.2103 e 2697 c.c. ex art.360 come primo n.3 c.p.c..

Si argomenta, in sintesi, in ordine alla mancata dimostrazione del prospettato depauperamento, per un quinquennio, del bagaglio professionale della lavoratrice, che avrebbe determinato la asserita dequalificazione con le relative conseguenze sul piano risarcitorio.

7. Le censure, che possono congiuntamente trattarsi siccome connesse, non sono fondate.

Diversamente da quanto argomentato dalla società ricorrente, non può tralasciarsi di considerare che la Corte distrettuale nel proprio incedere argomentativo, all'esito di una ampia ed approfondita ricognizione del quadro istruttorio di riferimento, ha complessivamente vagliato la condotta posta in essere dalla parte datoriale, riducendola ad unità e qualificandola, come fatto generatore del danno oggetto del *petitum*, quale condotta antigiuridica idonea a violare in modo grave i diritti del lavoratore, oggetto di tutela costituzionale.

Alla stregua dei dati documentali acquisiti, ha ritenuto dimostrata la condizione di disagio nella quale la **R** era stata costretta ad operare presso l'originaria sede di **GV**; ha valorizzato sul versante giuridico, la declaratoria di illegittimità del successivo trasferimento presso la sede di **F**, emessa dal Tribunale di Salerno e confermata dalla Corte distrettuale, evidenziandone le chiare ricadute sulla vita personale e professionale della lavoratrice; ha fatto buon governo delle ulteriori emergenze istruttorie relative alla esperienza maturata presso l'ufficio di **F**, che avevano espresso la evidente condizione di emarginazione in cui la dipendente era costretta ad operare, la mortificazione professionale subita ed il depauperamento del bagaglio di esperienze acquisito, scaturiti dalla adibizione a mansioni non consone al ruolo rivestito ed in condizioni logistiche non proponibili, non disponendo la ricorrente "né di un tavolo, né di una sedia", transitando per le stanze dei colleghi, dalle quali doveva allontanarsi all'arrivo dei rispettivi clienti. E ciò, nonostante il trasferimento fosse stato motivato "con esigenze organizzative e commerciali e con la necessità di dotare il suddetto ufficio di un qualificato supporto sia di esperienza gestionale che commerciale".

La pronuncia impugnata appare del tutto conforme a diritto perché - ritenendo infondata la prospettazione della società appellante circa la carenza di prova dei fatti posti a fondamento del diritto azionato e circa la insussistenza di un legame fra gli episodi considerati, entro un ampio arco temporale - ha stigmatizzato, all'esito della argomentata ricostruzione del quadro istruttorio, la obiettiva condotta del datore di lavoro il quale, in violazione degli obblighi di protezione di cui all'art.2087 c.c. e dei diritti del lavoratore costituzionalmente garantiti, ha posto un essere una serie di comportamenti ostili, con mortificazione ed emarginazione del lavoratore, idonei a costituire fatto generatore del danno risarcibile, in consonanza con gli approdi della giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, vedi Cass. 17/1/2014 n.898).

8. Esenti da critiche sono altresì gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito in punto di liquidazione del danno.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (vedi Cass. 13/10/2017 n.24070), mediante indicazione anche sommaria, nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio (vedi Cass. 31/01/2018 n.2327).

Nello specifico i giudici del gravame con motivazione non illogica né manifestamente arbitraria, hanno esposto il criterio di liquidazione applicato, avendo confermato la statuizione del primo giudice il quale aveva tenuto conto della durata del periodo di esclusione dalle funzioni di responsabile dell'ufficio e della presumibile mancata maturazione dei benefici economici.

9. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 18 luglio 2018.

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

Depositato in Cancelleria

oggi, **10 OTT. 2018**



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

Il Presidente